

# **Le delibere CONI sulle attività sportive dilettantistiche ed il nuovo registro CONI**


**Avv. Barbara Agostinis**  
**Docente di diritto dello sport Università degli Studi di Urbino**  
**Componente del Collegio di Garanzia dello sport**  
**[b.agostinis@libero.it](mailto:b.agostinis@libero.it)**

Avv. Barbara Agostinis



# *status* di ente sportivo dilettantistico iter:

## a) costituzione (art. 90 l. 289/02, l. di bilancio)



associazione sportiva senza personalità giuridica (*ex* artt. 36 ss. c.c.)

associazione sportiva con personalità giuridica (D. P. R. 361/2000);

società sportiva di capitali (e cooperativa) senza fine di lucro/lucrativa.

# N.B. Statuto deve necessariamente contenere:


- Art. 90, c. 18, l. 289/2002
  - 1) assenza di fini di lucro;
  - 2) rispetto del principio di democrazia interna;
  - 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  - 4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
  - 5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

- 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle F.S.N. o dell'E.P.S. cui la società o l'associazione intende affiliarsi;
- 8) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- 9) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.


**Avv. Barbara Agostinis**



## **b) Affiliazione ad un organismo di riferimento**




Riconoscimento provvisorio



(delibera del C. N. CONI 11/11/2004 n. 1288)

## **c) Riconoscimento definitivo:**



### **Iscrizione al Registro CONI**

il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche;

**(Art. 7 d.l. 28/5/2004 n. 136 convertito nella l. 27/7/2004 n. 186)**

Avv. Barbara Agostinis


**in virtù di quest'attribuzione:**



elenco delle (uniche) attività sportive  
dilettistiche


riforma del Registro Coni

delibere n. 1566 del 20 dicembre 2016; n. 1568  
del 14 febbraio 2017; n. 1569 del 10 maggio  
2017 (non definizione di sport – v. OMS-, ma  
elenco)



Discipline sportive riconosciute dal CIO;  
Discipline sportive riconosciute da SportAccord;  
Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e  
DSA approvati dalla Giunta nazionale CONI

# Alcune attività Non sono presenti



**Es yoga,**

- Fitness terrestre, es: Crossfit, TRX, pilates, spinning, M.E.T., zumbafitness;
- Fitness in acqua: corsi pre- parto e simili, corsi per neonati, idro-bike ...

# **Codici cui potrebbero essere ricondotti:**



## **16 Body Building**


**111** (Federazione Italiana Ginnastica) “Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness”;

**113** (Federazione Italiana Ginnastica) “Ginnastica aerobica”

**217** (Federazione Italiana Pesistica) – cultura fisica - attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico;

**278** (Federazione Italiana Nuoto) “Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto”

yoga



- Delibera CONI pubblicata il 4 gennaio 2018
- “nonostante non sia disciplinato da nessuna Fed. Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune F.S. N., tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza”


# Perché è importante esserci?

## Conseguenze



Delibera 1566/2016: "*l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che vale il riconoscimento ai fini sportivi, sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'allegato elenco*"

**NB: Presupposto è:  
(può essere) Necessario adeguamento del proprio  
statuto = verifica (soprattutto per fitness/discipline  
olistiche)!**



Individuazione di una (o più) disciplina compresa  
nell'elenco

±

Effettivo svolgimento (v. nuovo Registro)

# **Solo i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI**



(attraverso l'iscrizione al Registro) possono far parte  
del sistema sportivo dilettantistico e possono godere  
delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 90,  
comma 18, l. 289/2002


# *Ratio della I delibera*

- *“adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti a fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione”.*

# Altre conseguenze:



Decreto Balduzzi (e provvedimenti di attuazione) si rivolge alle asd



- Esonerati solo sodalizi che praticano solo attività escluse
- (nb. Vedi Leggi Regionali)

# **... in linea con le finalità dell'individuazione delle discipline sportive Nuovo registro 2.0**

(disciplinato dalla Delibera del C.N. del CONI n. 1574 del 18/07/2017, che approva il nuovo “regolamento di funzionamento del registro nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche”.)

**la finalità della riforma risponde all'esigenza di  
garantire che il riconoscimento sportivo (e quindi  
le agevolazioni) sia attribuito alle  
sole associazioni e società sportive che  
perseguono effettivamente attività sportive  
dilettantistiche**

Avv. Barbara Agostinis



# un po' di storia....

**Art. 90, comma 20, l. 289/2002**  
**abr. Art. 4 D.L. 22/03/2004 n. 72**

- Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, **il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche** distinto nelle **seguenti tre sezioni**: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

## Art. 7 del decreto legge 28/5/2004 n. 136


CONI = unico ente certificatore dell'attività sportiva effettivamente svolta dalle ASD

- Possono godere di talune agevolazioni solo le ASD iscritte al registro CONI  CONI deve trasmettere ogni anno all'ADE l'elenco delle ASD riconosciute (controlli incrociati);

Delibera del 11/11/2004 n. 1288  
del CONI (Cons. naz.)

alle F.s.n., E.p.s., D.s.a., è delegato il potere di compiere solo un riconoscimento provvisorio a fini sportivi, il riconoscimento definitivo è collegato all'iscrizione al registro CONI

# Delibera istitutiva del Registro:



- Strumento per:


Riconoscere i sodalizi sportivi;

Creare un elenco di sodalizi che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali da trasmettere annualmente all'AdE (art. 7 d.l. 136/2004);

Realizzare un data base degli enti sportivi

Avv. Barbara Agostinis

# nel corso degli anni “criticità”:



**avvio stentato...**

**Possibile disomogeneità delle informazioni perché ogni asd deve gestire un certo n di iscrizioni per ogni affiliazione; le discipline sportive (riconosciute e non riconosciute) sono codificate in funzione dell'organismo di affiliazione; non sono previste sezioni per caricare i dati dei tesserati né delle attività svolte (es didattiche; sportive); non c'è una sezione per il caricamento e conservazione di atti**

**per questo nuovo registro**  
**obiettivi:**

riconoscimento a fini sportivi dei sodalizi;

facilitare l'iscrizione;

stabilire con esattezza del n. e identità dei sodalizi e componenti;


identificare le attività svolte dagli enti;

dare maggiore affidabilità al registro quale certificazione della natura sportiva dei sodalizi anche nel caso di controlli;

garantire trasparenza ai finanziamenti;

dialogare con altre banche date CONI

# Modalità di iscrizione fino ad oggi



- Iter standard: la procedura di iscrizione telematica ricade sul singolo ente
- Iter alternativo: presuppone una convenzione con l'organismo di riferimento, che consente al medesimo di trasmettere tutti i dati necessari all'iscrizione

Novità: al centro: asd e ssd

i dati sono aggiornati dagli organismi di affiliazione

due sezioni: pubblica

e riservata: oltre che dai singoli enti anche da AdE e INPS per finalità istituzionali (o li estrapola il CONI)

## Chi è tenuto ad iscriversi?



Asd e ssd art. 90 l. 289/02 (e ssd lucrativa);

sede operativa in Italia;

Instaurato un valido rapporto di affiliazione;

Non siano un'articolazione dell'organismo di riferimento;

Svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'organismo di appartenenza;

Statuto conforme alla normativa;

Numero di tesserati (atleti e tecnici) coerente con la disciplina praticata e conforme alle previsioni regolamentari dell'organismo di appartenenza

## Cosa indicare per l'ente?

- A) identificativo dell'ente: CF e P. IVA;
- b) indirizzo mail;
- c) ragione sociale/denominazione;
- d) natura giuridica;
- e) sede legale: indirizzo, cap., comune e provincia;
- e) identificativo del legale rappresentante;
- f) identificativo componenti del C. D.;
- g) atto costitutivo e statuto vigente con n. registrazione  
        AdE;
- h) stagione sportiva;
- i) settore sportivo;
- l) sede dell'impianto ove si svolge l'attività;
- m) provincia prevalente

**Stagione sportiva:** arco temporale di 12 mesi –stabilito dall’Organismo di riferimento- in cui si svolge l’attività sportiva. Normalmente coincide con l’affiliazione;

**settore sportivo:** struttura tecnica organizzativa interna all’organismo (in caso di settori multipli ogni disciplina fa capo al proprio settore)

# Opzionali:

- Sedi distaccate; recapito postale; domicilio fiscale; proventi attività istituzionale; ricavi attività commerciale, ecc...

Caricamento dei seguenti atti:  
obbligatori:

atto costitutivo; statuto; documento di identità del  
legale rappresentante; modulo richiesta di affiliazione;  
verbale modifiche statutarie; verbale modifiche  
cariche sociali:

opzionali: attestazione versamento quota di  
affiliazione

# Dati dei tesserati (NB. Non soci!!!)

tesseramento:

rapporto fra soggetto fisico e organismo di riferimento (diretto/indiretto)

La durata del tesseramento per la stagione sportiva, stabilita in funzione dello sport praticato da ciascun organismo sportivo non supera i 12 mesi e coincide con la durata dell'affiliazione dell'ente giuridico. Sono previste 5 tipologie di tesseramento: dirigente; tecnico; ufficiale di gara; atleta agonista atleta praticante



cognome; nome; codice fiscale;  
Asd/ssd; qualifica sociale; qualifica  
sportiva e tipo (dilettante;  
professionista); stagione sportiva;  
settore sportivo; disciplina sportiva

# **Dati dell'organismo:**



denominazione; acronimo; identificativo del legale rappresentante e componenti del C.D.; categoria (FSN, EPS; DSA); comitato periferico; stagione sportiva; settore sportivo; disciplina sportiva

# **caricamento:**

verbale modifica cariche sociali

## Attività sportiva

degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo. un evento sportivo può coincidere con una singola gara che, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.


- **Evento sportivo (descritto da)**

- identificativo univoco (fornito dall'Organismo sportivo)
- denominazione (massimo 255 caratteri)
- organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici)
- periodo (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
- livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)
- tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare)

Avv. Barbara Agostinis


## Attività didattica

l'insieme dei corsi di avviamento allo sport  
(per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti  
direttamente ovvero espressamente  
autorizzati dall'Organismo sportivo e svolti  
dall'Ente giuridico affiliato.



Dati dettagliati (v. regolamento)

# Attività formativa



- l'insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva. L'attività formativa è articolata in tre tipologie:
  - Corsi
  - Corsi con esame
  - Stage/Seminari



Dati dettagliati v. regolamento

# Irregolarità: sospensione e cancellazione

Organismo affiliante: controlli giornalieri da cui possibili sospensioni in caso di:

- 1) scadenza dell'affiliazione;
- 2) affiliazioni prive di tesseramenti nella categoria atleti;
- 3) mancata partecipazione ad eventi sportivi, didattici, formativi;
- 4-5) mancanza dei requisiti per l'iscrizione (dall'ufficio CONI competente), 4 relativa alla sospensione dall'Organismo, 5 indipendente dall'organismo


# Cancellazione/nullità delle iscrizioni

- Cancellazione: Mancato rinnovo dell'affiliazione; perdita dei requisiti; mancata integrazione dei dati (su richiesta del CONI);
- Nullità: p. iva e/o CF errato; mancanza dei requisiti fin dall'inizio.
- Ricorsi contro provvedimento di revoca e nullità avanti Giunta Nazionale CONI entro 30 gg., impugnato al Collegio di Garanzia

# I rapporti di collaborazione sportiva

- Per lungo tempo ... art. 67 TUIR:
- **“Sono redditi diversi se non ... sono conseguiti  
nell'esercizio di arti e professioni ... ne' in relazione alla  
qualità di lavoratore dipendente:**  
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività  
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato,  
che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi  
sia riconosciuto.;

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche



**Sono solo redditi diversi o è un rapporto di lavoro speciale?**

## Legge di bilancio art. 1 c, 358

le **prestazioni** di cui all'art.2 co.2, lettera *d*), del D.Lg.vo 15.6.15 n.81 (jobs act)

**come individuate dal Coni ai sensi dell'art.5 co. 2 lett. *a*) D.Lg.vo 242/99**

**costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

# Legge di bilancio Art. 1 c. 359

- I **compensi** derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa :
  - stipulati da **ASD/SSD** costituiscono **redditi diversi ai sensi dell'art.67, lett.m) T.U.I.R.**; (assimilati al **lavoro dipendente**)
- **N.b. delibere CONI (solo per quelle discipline)!**
- stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art.50 T.U.I.R.

quindi 1) natura giuridica: co.co.co  
2) trattamento fiscale: redditi diversi

Contratti di co.co.co



- Definizione non nel c.c. né legge speciale, ma c.p.c.
- *rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato .... (art. 409)*

## Anche qui un po' di storia: decreto Biagi

- *D.Lg.vo 276/2003 art.61 comma III: **sono esclusi dall'obbligo di progetto** i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni, come individuati e disciplinati dall'art.90 L.289/02*

# **Jobs act (d. lg.vo 81/2015 art. 2)**

- **applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed etero organizzate dal committente in relazione ai tempi e ai luoghi di lavoro, **tranne per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni, come individuati e disciplinati dall'art.90 L.289/02 (CONI, EPS; FSN)

# Contenuto del contratto

- **Parti:**  
**“datore di lavoro” (famiglia CONI)**  
**collaboratore (delibera CD –verifica Statuto -; quali mansioni? Atleti?CONI)**
- **Durata**
- **Compenso**
- **Esclusione della subordinazione (altrimenti no 67 TUIR)**
- **Altre clausole facoltative, es: clausola compromissoria**

**Adempimenti (dott. Sinibaldi)**



comunicazione preventiva centro impiego  
registrazione LUL  
prospetto paga

Avv. Barbara Agostinis



## esclusione del rapporto subordinato

Art 67 tuir comma 1 lett. *m*) T.U.I.R. purchè non nell'esercizio della professione, né in qualità di lavoratore dipendente:


- « *le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi ..... erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unire, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto»*

# *Tale disposizione si applica anche ai*

- *«rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche»*

# Indici di professionalità

- Circolare Enpals 13/2006
- Pluricommittenza; abitualità della prestazione (anche se non esclusiva o prevalente), non marginalità dei compensi (4.500 euro annui); possesso di particolari qualifiche e competenze



- Circolare Ispettorato del lavoro (circolare 1°/12/2016)  
Qualifiche federali non sono indice di professionalità ma  
requisito per lo svolgimento dell'attività


# Requisiti (non esercizio della professione o subordinato)




- CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto
- esercizio diretto attività sportiva dilettantistica  
(sicuramente una delle discipline elencate e poi?)
- collaborazioni coordinate continuative A/G

# Agenzia delle Entrate

## Risoluzione n.34/E del 26/3/2001



- Il regime agevolativo è circoscritto ai compensi corrisposti a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico
- Atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari di gara, dirigenti sportivi tesserati
- (funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica)




- I compensi costituiscono reddito diverso per i percettori soltanto qualora l'attività sportiva da essi prestata sia funzionale allo svolgimento della manifestazione sportiva ovvero sia connessa alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive a carattere dilettantistico

# esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

- *Esteso all’attività didattica*
- **art. 35 comma 5 D.L. 30/12/08 n. 207 convertito in L. 27/2/09 n. 14 :**
- *“Nelle parole **esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** contenute nell’articolo 67 comma I lett.m) del TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.*

Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/E del 2010.



*Amplia il concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*

«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali”.

# Enpals, circolare n.18 del 9/11/09

*Non assume alcuna rilevanza che le attività siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali*

Avv. Barbara Agostinis



la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivodilettantistici una **normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico**, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche **un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.**

alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1 – che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;**
- 2 – che il soggetto perceptor svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.**

E per finire....

La legge di bilancio delega al **CONI il compito di individuare le prestazioni** dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rese

- a fini istituzionali
- nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
- In combinato disposto con l'elenco delle discipline
- ... nella direzione del rapporto di lavoro speciale!

# Grazie per l'attenzione

Avv. Barbara Agostinis  
[b.agostinis@libero.it](mailto:b.agostinis@libero.it)